

SETTORE

MANOVRE

**LE ALTRE NOVITÀ DEL
C.D. “DECRETO RISTORI-BIS”**

RIFERIMENTI

- Artt. 4, 15, 22 e 28, DL n. 149/2020
- Informative SEAC 11.11.2020, n. 331 e 12.11.2020, n. 332

IN SINTESI

Dopo aver analizzato le novità contenute nel c.d. “Decreto Ristori-bis” riferite:

- *al contributo a fondo perduto;*
- *alla sospensione dei versamenti tributari / contributivi;*

si prosegue l’esame delle “altre” novità, tra le quali:

- *l’estensione del “bonus canoni locazione” ai mesi di ottobre / novembre / dicembre a favore degli esercenti con sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (zone “rosse”), indipendentemente dall’ammontare dei ricavi 2019;*
- *l’istituzione di uno specifico fondo, con una dotazione di € 70 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19;*
- *la revisione dell’agevolazione collegata alla crisi di mercato dei prodotti di quarta gamma e di prima gamma evoluta.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

A seguito dell'emanazione del nuovo DPCM 3.11.2020 che ha stabilito i criteri di differenziazione delle zone del territorio italiano in gialle / arancio / rosse a seconda della gravità dell'emergenza COVID-19 con conseguenti diverse misure di contenimento della stessa, è stato recentemente pubblicato sulla G.U. 9.11.2020, n. 279 il DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis".

Oltre alle novità in materia di:

- **contributo a fondo perduto** riconosciuto ai soggetti esercenti specifiche attività operanti nelle zone "arancio" / zone "rosse" (Informativa SEAC [11.11.2020, n. 331](#));
 - proroga / sospensioni dei **versamenti tributari / contributivi** (Informativa SEAC [12.11.2020, n. 332](#));
- nell'ambito del citato DL n. 149/2020 sono contenute altre disposizioni di seguito esaminate.

RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Art. 1

Le disposizioni relative alla "*rideterminazione del contributo a fondo perduto*" riconosciuto dal **DL n. 137/2020** a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 24.10.2020, che prevedono, in particolare, l'**estensione** dello stesso **ad ulteriori settori** nonché l'**incremento del beneficio** per i soggetti esercenti le attività di gelateria / pasticceria, bar e albergo aventi domicilio / sede nelle predette zone "**arancio**" / "**rosse**" sono state esaminate nell'Informativa SEAC [11.11.2020, n. 331](#).

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Art. 2

Le disposizioni in merito alla spettanza di un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020 aventi domicilio / sede nelle zone "**rosse**", le cui modalità di riconoscimento e di determinazione sono analoghe a quelle previste per il contributo di cui al citato DL n. 137/2020, salva la diversa percentuale di ristoro applicabile, sono state esaminate nell'Informativa SEAC [11.11.2020, n. 331](#).

"BONUS CANONI DI LOCAZIONE" - Art. 4

L'art. 8, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (Informativa SEAC [2.11.2020, n. 320](#)) ha esteso il "bonus canoni locazione" ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (Informativa SEAC [16.10.2020, n. 300](#)) ai mesi di **ottobre / novembre / dicembre**, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle **limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020** emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19. Merita evidenziare che, a seguito dell'integrazione dell'elenco delle attività contenute nell'Allegato 1 al citato Decreto, il bonus in esame spetta ai soggetti esercenti le attività riportate nella Tabella 1 dell'Informativa SEAC [12.11.2020, n. 332](#).



Il bonus spetta **indipendentemente dall'ammontare dei ricavi / compensi 2019**.

In aggiunta, il bonus è **esteso** alle imprese operanti nei settori indicati nella seguente **Tabella** ed alle:

- agenzie di viaggio (79.11);
- tour operator (79.12);

con sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di **massima gravità** ("4") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone "**rosse**").

Codice attività	Descrizione
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa

47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)

RIPRODUZIONE VIETATA

47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, tenuto conto del rinvio al citato art. 8:

- è ribadito che il credito in esame spetta a tutte le imprese **indipendentemente dall'ammontare dei ricavi 2019**;
- sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato art. 28 e di conseguenza il bonus è calcolato sui canoni dovuti e **pagati per i predetti mesi**;
- relativamente al **canone di dicembre** il bonus spetta anche se il relativo **pagamento** è effettuato **nel 2021**.

“CANCELLAZIONE” SECONDA RATA IMU - Art. 5

Le disposizioni in merito alla cancellazione della seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze utilizzati per l'esercizio delle specifiche attività oggetto di limitazioni, ubicati nelle zone “rosse”, sono state esaminate nell'Informativa SEAC [12.11.2020, n. 332](#).

ESTENSIONE PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020 - Art. 6

Le disposizioni in merito alla proroga al 30.4.2021 della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP a favore dei soggetti ISA esercenti le specifiche attività oggetto di limitazioni, con domicilio / sede legale o operativa nelle zone “rosse” e degli esercenti attività di gestione di ristoranti nelle zone “arancio”, indipendentemente dalla riduzione del fatturato / corrispettivi, sono state esaminate nell'Informativa SEAC [12.11.2020, n. 332](#).

SOSPENSIONE VERSAMENTI - Art. 7

La sospensione del versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'IVA in scadenza il 16.11.2020, a favore delle attività sospese ai sensi dell'art. 1, DPCM 3.11.2020, degli esercenti attività di ristorazione con domicilio / sede legale o operativa nelle zone "arancio" / "rosse" e degli esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggio / tour operator con domicilio / sede legale o operativa nelle zone "rosse", sono state esaminate nell'Informativa SEAC [12.11.2020, n. 332](#).

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - Art. 11

Le disposizioni in merito alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali / assistenziali dovuti nel mese di novembre (16.11.2020), sono state esaminate nell'Informativa SEAC [12.11.2020, n. 332](#).

SOSTEGNO ENTI DEL TERZO SETTORE - Art. 15

È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 70 milioni per il 2020, al fine di **far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore** determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19.

Infatti, come evidenziato nella citata Relazione, le misure adottate per il contenimento dell'emergenza COVID-19 hanno **reso impossibile per gli enti del Terzo settore ricorrere a forme di autofinanziamento** (raccolta fondi / somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati o in occasione di feste, ricorrenze e celebrazioni, servizi resi nei confronti dei propri associati, ecc.).

Tale fondo è destinato all'adozione di interventi a favore:

- delle **organizzazioni di volontariato** (OdV) iscritte nei registri Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui alla Legge n. 266/91;
- delle **associazioni di promozione sociale** (APS) iscritte nei registri Nazionale, Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000;
- delle **ONLUS** di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97 iscritte nella relativa anagrafe.

L'individuazione dei criteri di ripartizione del fondo è demandata ad uno specifico Decreto.



Il contributo in esame **non è cumulabile** con:

- il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività nell'ambito dei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 ex art. 1, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (Informativa SEAC [11.11.2020, n. 331](#));
- le misure di sostegno a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche ex art. 3, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (Informativa SEAC [2.11.2020, n. 320](#)).

ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE / PESCA / ACQUACOLTURA - Art. 21

Le disposizioni in merito all'esonero dei versamenti dei contributi previdenziali / assistenziali, a favore dei soggetti operanti nell'ambito delle filiere agricole / pesca / acquacoltura, sono state esaminate nell'Informativa SEAC [12.11.2020, n. 332](#).

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA E DI PRIMA GAMMA EVOLUTA - Art. 22

Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli:

- di **quarta gamma** di cui alla Legge n. 77/2011;
- di **prima gamma evoluta**;

ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, l'art. 22 del Decreto in esame, riscrivendo l'art. 58-bis, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", riconosce a favore delle **organizzazioni dei produttori ortofrutticoli** ed alle loro associazioni, un **contributo** per far fronte alla **riduzione del**

valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo dell'emergenza COVID-19 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Il contributo:

- è concesso, nel limite complessivo di spesa di € 20 milioni per il 2020, per la **raccolta prima della maturazione / mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli** destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel Registro dei trattamenti di cui al D.Lgs. n. 150/2012;
- è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del **periodo marzo - luglio 2019** e l'ammontare del fatturato dello **stesso periodo del 2020**;
- è ripartito dalle organizzazioni / associazioni beneficiarie tra i soci produttori **in base alla riduzione di prodotto conferito**.

La definizione delle modalità di attribuzione del contributo è demandata ad uno specifico Decreto.



Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.

INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI - Art. 28

L'art. 17, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (Informativa SEAC [2.11.2020, n. 320](#)) ha **esteso al mese di novembre 2020** l'indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività, per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", 98, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" e 12, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto".

In particolare l'indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800, è erogata da Sport e Salute spa previa apposita domanda da presentare entro il 30.11.2020.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno, per i quali permangono i requisiti, l'indennità è erogata senza necessità di presentare un'ulteriore domanda.

Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio di cui all'art. 12, comma 3, DL n. 104/2020, il comma 5 del citato art. 17 precisa che si considerano cessati a causa dell'emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31.5.2020 e non rinnovati.

Come precisato nella citata Relazione, analogamente a quanto previsto per la verifica dei requisiti dell'indennità di giugno 2020 dal citato comma 5, anche per l'indennità di novembre 2020 è introdotto il medesimo criterio interpretativo a favore dei soggetti cui non è stato possibile rinnovare il contratto a causa dell'emergenza COVID-19.

Di conseguenza, ora l'art. 28 del Decreto in esame prevede che ai fini dell'erogazione dell'indennità per il mese di novembre, **si considerano cessati** a causa dell'emergenza COVID-19 **tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31.10.2020 e non rinnovati**.

■